

1.

Premessa

La compliance societaria quale essenziale
attività preventiva

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”) di Forty-Four s.r.l. (di seguito la “Società”).

L'adozione e l'approvazione del presente Modello costituisce – in uno con l'approvazione del Codice Etico – la codificazione di comportamenti già presenti e il rafforzamento della compliance aziendale che, sin dalla costituzione della Società, ne ha contraddistinto l'attività e la figura dei soci amministratori.

Compliance è la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure e ai codici di condotta (che di seguito per brevità identificheremo con il termine “Norme”).

La compliance aziendale è quindi un'attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle Norme, suggerendo – ove si riscontrino disallineamenti – le più opportune soluzioni.

2.

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il regime di responsabilità, le fattispecie illecite, i delitti tentati, i reati commessi all'estero e le linee guida delle associazioni di categoria

2.1 Il Regime di Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche "Decreto") disciplina la responsabilità degli enti, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato ("reati presupposto") nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Si tratta di una responsabilità che, seppur definita amministrativa, presenta i caratteri di quella penale poiché:

- consegue alla commissione (o tentata commissione) di reati;
- l'accertamento della responsabilità avviene nell'ambito del processo penale;
- prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato ovvero tentato di realizzare materialmente il fatto illecito. L'ente potrà quindi essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata, oppure se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Si evidenzia che la responsabilità dell'ente sorge soltanto in occasione della realizzazione o tentata commissione di determinati tipi di illeciti da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse (da valutarsi ex ante) o a vantaggio (da valutarsi ex post) dello stesso.

Gli illeciti previsti dal Decreto sono sintetizzati nella seguente tabella:

Fattispecie illecita

D.Lgs. n.231/2001

Reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico	art. 24
Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	art. 25
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	art. 25 <i>bis</i>
Reati societari e corruzione fra privati	art. 25 <i>ter</i>
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine	art. 25 <i>quater</i>

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

democratico	
Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 25 <i>quater</i> ¹
Delitti contro la persona individuale	art. 25 <i>quinquies</i>
Reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato	art. 25 <i>sexies</i>
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro	art. 25 <i>septies</i>
Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché reato di autoriciclaggio	art. 25 <i>octies</i>
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	art. 24 <i>bis</i>
Delitti di criminalità organizzata	art. 24 <i>ter</i>
Delitti contro l'industria e il commercio	art. 25 <i>bis</i> ¹
Delitti in violazione del diritto di autore	art. 25 <i>novies</i>
Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 25 <i>decies</i>
Reati ambientali	art. 25 <i>undecies</i>
Delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 25 <i>duodecies</i>
Reati transnazionali	espressamente richiamati dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001".

I presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità sono:

- che un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione all'interno della sua struttura (soggetto in posizione apicale), ovvero, un soggetto sottoposto alla direzione e alla vigilanza di un apicale (soggetto in posizione sub-apicale) abbia commesso uno degli illeciti previsti dal Decreto;
- che l'illecito sia stato commesso nell'interesse (da valutarsi ex ante) o a vantaggio (da valutarsi ex post) dell'ente;
- che l'illecito commesso dalle persone fisiche costituisca espressione della politica aziendale ovvero derivi da una "colpa di organizzazione".

Sono previste le seguenti misure sanzionatorie irrogabili all'ente e commisurate alla gravità dell'illecito commesso:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di 1.549.000 Euro;
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) per un periodo compreso tra tre mesi e due anni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 del Decreto "Sanzioni interdittive applicate in via definitiva" (interdizione dall'esercizio delle attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca dell'oggetto del reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (nel caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Gli articoli 6 e 7 del citato Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità, prevedono, tuttavia, una forma specifica di esonero. In particolare, nel caso di illeciti commessi o tentati da soggetti in posizione apicale (art. 6 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso di illeciti commessi da soggetti in posizione sub-apicale (art. 7 del Decreto), l'ente è esente da responsabilità se i soggetti apicali hanno correttamente adempiuto ai propri obblighi di direzione e di vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza se l'ente, prima della commissione dell'illecito, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

■ 2.2 Delitti Tentati

Ai sensi dell'art. 56, comma 1 c.p. risponde di delitto tentato: "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (...) se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

Nei casi di delitti tentati, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando impedisce volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

■ 2.3 Reati Commessi all'Estero

Secondo quanto espressamente previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere sul territorio dello Stato italiano per i reati contemplati dallo stesso Decreto commessi all'estero.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente in relazione ai reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.. Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 novies del D.Lgs. n. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

■ 2.4 Linee Guida delle Associazioni di Categoria

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2 del Decreto, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

Nella predisposizione del presente documento, la Società ha fatto riferimento, in particolare, alle "Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231" aggiornate da Confindustria a marzo 2014 e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

I punti fondamentali che tali Linee Guida, aventi carattere generale, individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati:

- identificazione dei rischi reato legati allo svolgimento dell'attività aziendale;
- identificazione di un Organismo di Vigilanza, nonché dei relativi requisiti, compiti, poteri e obblighi di informazione;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati, tra cui meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni (adozione di appositi protocolli/procedure).

3.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

I requisiti generali, la valutazione dei rischi e loro identificazione, definizione del modello, aggiornamenti, integrazioni e modifiche

3.1 Requisiti Generali

L'obiettivo del presente Modello, riflettendo le finalità proprie della Società, è quello di garantire condizioni di correttezza, trasparenza e rispetto delle norme nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, beneficiando dell'esenzione prevista dal Decreto.

Attraverso la predisposizione del Modello si definisce un sistema strutturato ed organico (preventivo ed ex-post) di procedure e attività di controllo che abbia come scopo la riduzione del rischio di commissione dei reati da parte dei soggetti legati a vario titolo alla Società, mediante l'individuazione delle aree a rischio.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, innanzitutto, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato e che l'ipotesi di commettere un reato è fortemente condannata dalla Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio. In secondo luogo, il Modello, attraverso il monitoraggio costante delle attività, consente di prevenire ed impedire la commissione del reato.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei dipendenti, nei fornitori e nei collaboratori esterni, che operino per conto o nell'interesse della Società, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni delle norme e alle procedure aziendali – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il presente documento risulta approvato dagli Amministratori della Società con delibera del 14/06/2017.

Per la predisposizione e l'implementazione del presente documento, la Società si è avvalsa della collaborazione dei professionisti di BSV A Studio Legale Associato, con i quali sono state realizzate le seguenti attività:

- raccolta e analisi della documentazione interna aggiornata (Visura Camerale, atto costitutivo, Statuto della Società, bilancio, delibera con conferimento delle deleghe e procure, procedure operative, etc.);
- organizzazione di alcune sessioni di interviste e approfondimenti con gli Amministratori nonché soci *omissis* (soggetti apicali), sia in qualità di organi della Società sia in qualità di effettive risorse operative che potrebbero essere coinvolte nella commissione di reati previsti dal Decreto, finalizzate in

- particolare all'identificazione e valutazione dell'esposizione della Società al potenziale rischio di commissione delle fattispecie illecite previste dal Decreto;
- identificazione e valutazione complessiva del rischio all'interno della struttura aziendale, per accertare il grado di probabilità di accadimento dell'evento e dell'impatto che il medesimo determinerebbe, individuando le metodologie di intervento che possono consentire di ridurlo;
 - identificazione degli ambiti aziendali di attività ai fini della definizione dei processi a rischio rispetto alle casistiche di reato considerate (individuazione delle aree a rischio);
 - analisi dei potenziali rischi emersi nelle aree individuate tenendo presente sia gli eventuali trascorsi della Società sia quelli di altri soggetti operanti nel medesimo settore;
 - definizione e aggiornamento di principi generali di comportamento e di procedure specifiche per ogni processo a rischio;
 - di seguito si riportano i punti cardine che, in considerazione della struttura societaria e dell'attività esercitata, sono alla base della predisposizione del presente Modello:
 - la definizione di attività di sensibilizzazione e diffusione dei principi generali, dei comportamenti e delle procedure specifiche, al fine di minimizzare la manifestazione dei reati previsti dalle disposizioni normative;
 - l'introduzione del principio della segregazione funzionale ed organizzativa per ogni processo a rischio, volto a definire una struttura di controllo sulla base di opportuni livelli di responsabilità;
 - la definizione e la verifica di opportuni livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo, sulla base di un sistema di deleghe e procure e di un apposito sistema di attribuzione dei ruoli e delle responsabilità, che prevede in modo analitico l'oggetto della delega conferita a ciascuna delle funzioni, dal quale risulta chiaro quali sono i soggetti coinvolti nei singoli processi sensibili ed espressamente preposti al compimento delle attività a rischio, nonché i rispettivi livelli autorizzativi; in proposito, allo stato attuale il sistema delle deleghe e la struttura della Società consentono esclusivamente un sistema di controllo reciproco tra i due Amministratori.
 - l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di:
 - verificare l'adeguatezza del Modello sulla base delle evoluzioni normative, delle eventuali modifiche della struttura organizzativa e dell'esposizione al rischio di commissione di reati della Società;
 - vigilare sul corretto funzionamento del Modello attraverso una periodica e predefinita attività di controllo sia sui principi generali di comportamento sia sulle procedure specifiche;

- la tracciabilità dei processi a rischio sia a livello di sistemi informativi sia in termini documentali;
- la definizione e l'implementazione di flussi informativi periodici verso l'OdV. La definizione di tali flussi è finalizzata all'individuazione delle informazioni chiave, necessarie al monitoraggio continuo dell'esposizione al rischio-reato attraverso il coinvolgimento dei diversi referenti aziendali (rispetto del requisito della continuità di azione). Attraverso la definizione dei flussi informativi, l'OdV è chiamato a identificare una serie di atti, accadimenti e vicende aziendali di cui deve essere immediatamente notiziato, ovvero informato con una periodicità prestabilita.

3.2 valutazione e identificazione dei rischi

La criticità di un rischio è determinata in base all'entità economica del danno causato da un evento (impatto economico) e alla probabilità di accadimento dell'evento rischioso (probabilità di accadimento).

È possibile individuare la seguente classificazione:

- rischi critici: sono quelli caratterizzati da un danno economico elevato e da una probabilità di accadimento significativa; si tratta di eventi la cui manifestazione potrebbe compromettere la sopravvivenza o la solidità dell'impresa;
- rischi rilevanti: alla base di questi rischi c'è il verificarsi di un evento che può potenzialmente provocare danni all'operatività dell'organizzazione anche se non ne dovrebbe compromettere la sopravvivenza;
- rischi trascurabili: sono quelli che, per il danno trascurabile da essi arrecato e/o per la esigua probabilità di accadimento, possono essere tralasciati o messi in secondo piano in sede di allocazione delle risorse per il controllo.

L'identificazione dei rischi e delle collegate aree a rischio è stata svolta mediante un'attività di valutazione con gli Amministratori e attraverso lo sviluppo di un Modello che ha consentito la mappatura di tutte le attività e aree a rischio.

I risultati ottenuti dall'attività di assessment (valutazione) sono riportati nell'Allegato 1 al presente Modello (Nota Metodologica).

3.3 Definizione del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, già definito Modello, adottato dalla Società, come accennato, si fonda su un insieme integrato di metodologie e strumenti, composto principalmente dai seguenti elementi:

- struttura organizzativa aziendale, complessiva e dettagliata, per una chiara individuazione della struttura gerarchica interna;
- elenco delle attività e delle aree che potrebbero dar luogo alla commissione dei reati considerati dal Decreto con conseguente responsabilità anche per la Società;
- principi e logiche di attribuzione dei poteri autorizzativi e delle deleghe per governare le attività svolte dalla Società;
- procedure operative interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli iter autorizzativi;
- controlli di linea e controlli gerarchici, articolati nell'ambito di più funzioni aziendali, volti alla minimizzazione dei rischi operativi, al monitoraggio dei processi, all'individuazione delle anomalie e alla loro rimozione;
- meccanismo disciplinare interno che definisce le azioni della Società verso i soggetti che commettono atti illeciti e che non rispettano le procedure definite;
- programma di sensibilizzazione e di informazione sui contenuti del Modello da indirizzare ai dipendenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni della Società;
- documentazione e verbalizzazione delle attività di verifica, di controllo e di intervento prodotta periodicamente dall'Organismo di Vigilanza.

3.4 Aggiornamento, Modifiche e Integrazioni del Modello

Il Modello è aggiornato in occasione di modifiche intervenute nel livello di esposizione al rischio della Società, nell'organizzazione aziendale e/o nello scenario normativo di riferimento.

Le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza degli Amministratori della Società.

La Società si impegna ad una tempestiva diffusione di tutti gli aggiornamenti del presente Modello ai propri Amministratori, dipendenti e collaboratori esterni. Inoltre, se necessario, provvede all'organizzazione di sessioni di training dedicate.

4.

L'Organismo di Vigilanza

Caratteristiche e funzioni dell'OdV, interazioni con altre funzioni aziendali e sistema di reporting

4.1 Caratteristiche

In base a quanto previsto dal Decreto, l'organo di controllo deve essere interno alla Società (art. 6 comma 1, lettera b) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di verifica; all'Organismo di Vigilanza (anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Con delibera del 14/06/201, gli Amministratori della Società hanno approvato la costituzione dell'Organismo di Vigilanza così composto:

<i>Ruolo nell'OdV</i>	<i>Ruolo societario / aziendale</i>	<i>Nome e Cognome</i>
Presidente	Professionista esterno	avv. Luca Franceschet
Membro	Professionista esterno	avv. Danilo Grattoni

La durata in carica dei membri dell'OdV è di norma triennale. La modifica della composizione dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza degli Amministratori all'unanimità.

L'OdV, di norma, si riunisce con cadenza almeno bimestrale e deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:

- indipendenza e autonomia dai vertici operativi della Società, al fine di garantire l'imparzialità e la possibilità di operare anche quando esso sia chiamato a vigilare sull'applicazione del Modello da parte del vertice;
- professionalità, per garantirne le capacità di azione in un contesto che richiede spiccate doti di valutazione, di gestione dei rischi e analisi delle procedure, nonché competenze in ambito di organizzazione aziendale, di amministrazione, di finanza e di diritto; si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di controllo, ma anche consulenziale;
- continuità di azione, volta a garantire la costante ed efficace attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

L'OdV, per garantire l'efficace esercizio della sua funzione e la continuità della sua azione, deve essere titolare di una propria autonoma disponibilità di spesa, rapportata ad ipotesi di interventi straordinari, urgenti e riservati.

Il budget di spesa, unitamente al compenso dell'OdV verrà quantificato nella delibera di nomina dello stesso.

L'eventuale utilizzo del budget di spesa deve essere oggetto di un'apposita informativa periodica agli Amministratori.

■ 4.2 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, di tutti i dipendenti, dei fornitori e dei collaboratori esterni della Società;
- sull'efficienza e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale e alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e di contesto esterno.

L'OdV riferisce direttamente ed in via continuativa agli Amministratori e periodicamente (almeno annualmente) al Sindaco Unico, se presente, in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali eventi di rischio.

Il Sindaco e gli Amministratori hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha l'obbligo di comunicare per iscritto ai predetti organi, situazioni di particolare gravità ed urgenza.

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali e dei collaboratori esterni in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

La modalità preferita nella comunicazione con l'OdV è la casella di posta elettronica *omissis*.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello;
- se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve darne comunicazione direttamente all'OdV;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria, Organismi di Vigilanza, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati indicati dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari eseguiti dalla Società e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero le notizie relative ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni a supporto.

■ 4.3 Interazioni con altre Funzioni Societarie

Per avere la massima efficienza operativa, all'OdV deve essere garantito l'accesso, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali che lo stesso reputi rilevanti alla sua attività.

Per questa ragione gli Amministratori, tutti i dipendenti e anche i collaboratori esterni sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV qualsiasi evento o circostanza rilevante ai fini dell'attività di controllo che l'OdV è chiamato a svolgere.

A titolo esemplificativo, le informazioni rilevanti che dovranno essere trasmesse all'OdV riguardano:

- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dagli Amministratori e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- i provvedimenti e/o notizie, che coinvolgono la Società, provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure.

4.4 Sistema di Reporting

Le linee di reporting dell'OdV sono dirette verso gli organi al vertice della Società:

- gli Amministratori;
- il Sindaco, se presente.

L'OdV riferisce direttamente ed in via continuativa agli Amministratori e , se presente, periodicamente al Sindaco. Potrà tuttavia essere convocato dagli stessi per riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Almeno annualmente l'OdV trasmette agli Amministratori una relazione, inviata precedentemente anche al Sindaco, relativamente ai seguenti aspetti:

- le attività svolte dall'OdV nel corso dell'esercizio;
- eventuali criticità emerse.

Qualora emergessero violazioni o tentativi di violazione del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV informerà tempestivamente l'altro Amministratore ed il Sindaco affinché tali organi provvedano ad assumere le iniziative previste dalla vigente normativa.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

5.

La Formazione delle Risorse e la Diffusione del Modello

Formazione e informazione di dipendenti,
collaboratori esterni e fornitori

■ 5.1 Formazione e Informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta e di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle aree a rischio.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato nell'attività realizzata in questo campo dall'OdV, in collaborazione con il Responsabile del Personale.

5.1.1 La comunicazione

L'adozione del presente Modello ed eventuali successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda a partire dal momento di approvazione o aggiornamento del Modello stesso da parte degli Amministratori.

Ai nuovi assunti, invece, deve essere consegnato un set informativo (es. CCNL, Modello Organizzativo, Codice Etico, normativa interna, ecc.), al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

5.1.2 La formazione

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, verrà svolta dall'OdV nei confronti degli Amministratori (successivamente verrà demandata al Responsabile del Personale).

Successivamente, in ragione della crescita strutturale della Società, la formazione sarà differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione alla qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza (apicali) della Società.

■ 5.2 Informazione ai Fornitori e ai Collaboratori Esterni

Le controparti esterne (clienti, fornitori e collaboratori esterni) dovranno essere informate in merito alle politiche, alle procedure, alle procure e alle regole di comportamento adottate dalla Società, in seguito all'adozione del Modello, così come dovranno essere adeguati, qualora necessario, i contratti normalmente utilizzati con clausole idonee.

Il comportamento dei fornitori e dei collaboratori esterni che violi le linee di condotta e di comportamento prescritte nel Modello o che comporti la possibilità di commettere uno dei reati sanzionati dal Decreto può portare, attraverso l'introduzione di specifiche clausole e a discrezione degli Amministratori, alla risoluzione dei rapporti contrattuali.

Gli Amministratori, in collaborazione con l'OdV, saranno responsabili della stesura, aggiornamento ed inserimento di specifiche clausole nei contratti standard utilizzati, che prevedano specificatamente la risoluzione per colpa e la richiesta di un possibile risarcimento dei danni nel caso di violazioni di norme e di principi contenute nel Modello e/o nel Codice Etico.

6.

Il Sistema Sanzionatorio

Le misure nei confronti di dipendenti, amministratori, sindaci e collaboratori esterni

6.1 Definizione

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e in generale, delle procedure interne previste dal Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esenzione rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano determinare l'illecito e che l'Autorità Giudiziaria intenda perseguire tale illecito.

6.2 Misure nei Confronti dei Dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti delle prescrizioni di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare ad opera di questi stessi soggetti.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, la Società ha introdotto un sistema disciplinare, di seguito illustrato, idoneo a sanzionare il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle misure indicate nel Modello, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa di riferimento vigente, ivi incluse eventuali normative speciali applicabili:

1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
3. multa in misura inferiore a 4 ore;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 4 giorni;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

In particolare, incorre nel provvedimento del "biasimo inflitto verbalmente" il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all' OdV delle

informazioni prescritte, ometta di svolgere i controlli previsti dalle procedure, etc.) o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "biasimo inflitto per iscritto" il dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza della Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento della "multa" il dipendente che esegue con negligenza le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento di cui al punto 4. il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo all'integrità dei beni della Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dalla Società con disposizioni di servizio o altro mezzo idoneo".

Incorre nel provvedimento del "licenziamento disciplinare" il dipendente che adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Restano ferme – e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e di comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte del Responsabile del Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il vertice aziendale.

■ 6.3 Misure nei Confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, l'OdV informa il Sindaco, se presente, ovvero l'altro Amministratore ovvero, in caso di violazione del Modello da parte di tutti gli Amministratori, l'assemblea affinché assuma gli opportuni provvedimenti ai sensi delle leggi vigenti.

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori devono essere parametrize alla gravità dell'infrazione commessa: a titolo meramente esemplificativo, potrà essere deliberato un provvedimento formale di biasimo, la revoca (totale o parziale) delle deleghe operative eventualmente conferite, la convocazione dell'Assemblea dei soci per proporre la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. ("Nomina e revoca degli amministratori") e l'eventuale azione di responsabilità.

■ 6.4 Misure nei Confronti del Sindaco

In caso di violazione del presente Modello da parte del Sindaco, se presente, l'OdV informa gli Amministratori, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare gli Amministratori provvederanno a revocare immediatamente dal mandato il Sindaco inadempiente nell'attesa delle misure decise dall'Assemblea dei soci.

Nel caso di gravi violazioni commesse da Sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili a norma dell'art. 2397 c.c., la Società provvederà altresì alla segnalazione agli Organi Competenti alla tenuta del relativo albo.

■ 6.5 Misure nei Confronti di Fornitori e Collaboratori Esterni

Ogni violazione da parte dei fornitori o dei collaboratori esterni delle regole di cui al presente è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti o nelle lettere di incarico, e può determinare la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

7.

La Descrizione della Società

L'attività, le funzioni e la struttura di governance e controllo

omissis

8.

Integrazione tra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico

Deontologia aziendale e prescrizioni di legge

Integrazione tra il Modello Organizzativo ed il Codice Etico

Nonostante il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, presenti una portata diversa rispetto al Codice Etico, le regole di comportamento contenute nei due documenti sono tra loro integrate.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere valori e principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte dei principali portatori di interesse o stakeholder (amministratori, azionisti, clienti, collaboratori esterni, dipendenti, fornitori, banche);
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base a disposizioni del Decreto medesimo).

Il presente Modello contiene una Parte Speciale per ciascuna categoria di reato presupposto prevista dal Decreto per la quale sono emersi profili di rischio nell'ambito delle attività di risk assessment.

L'obiettivo delle Parti Speciali è quello di fornire a tutti i destinatari del Modello delle regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei reati in esse considerati.

Le Parti Speciali comprendono:

- l'elenco dei reati presupposto disciplinati dal Decreto;
- la rappresentazione delle Aree aziendali esposte al rischio di commissione dei reati presupposto;
- i processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati presupposto;
- i principi generali di comportamento e le procedure specifiche che i destinatari sono chiamati a osservare ai fini della corretta implementazione del Modello.

L'Allegato 2 al presente Modello riepiloga le macro categorie di reato cui risulta esposto ciascun processo sensibile individuato a seguito delle attività di risk assessment.

Ciascuna Parte Speciale prevede l'esplicito divieto a carico degli Amministratori, dei Responsabili di funzione e dei dipendenti della Società di:

- tenere comportamenti che possano portare alla commissione di uno dei reati presupposto;
- tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato, possano diventare potenzialmente rischiosi;
- violare i principi generali di comportamento e le procedure specifiche previste in ciascuna Parte Speciale.

In seguito alle attività di risk assessment effettuate, è stato identificato un livello residuo di esposizione al rischio trascurabile, per alcune categorie di reato, le quali, pertanto, non sono oggetto di approfondimento nella sezione dedicata alle Parti Speciali del presente Modello (cfr. nota metodologica).

■ Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale "A" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti (qualificabili come "destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25 del Decreto.

Per "Pubblica Amministrazione" si intende:

- I soggetti pubblici: membri delle istituzioni della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche (i.e. aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le regioni, le province ed i comuni e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le istituzioni scolastiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- I pubblici ufficiali: coloro che hanno la facoltà di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi, nell'ambito di una potestà di diritto pubblico; gli incaricati di pubblico servizio: coloro che prestano un servizio pubblico ovvero esercitano un'attività nelle forme della pubblica funzione, anche in assenza dei poteri tipici di quest'ultima, purché non siano meri esecutori di semplici mansioni d'ordine o di opera meramente materiale;
- Le Autorità Pubbliche di Vigilanza: enti nominativamente individuati per legge, dotati di particolare autonomia e imparzialità, preposti alla tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, tra i quali la libertà di Concorrenza, la tutela dei Mercati Finanziari, la tutela della sfera di Riservatezza professionale e personale, la vigilanza sui Lavori pubblici, ecc..

Per una maggiore chiarezza espositiva di seguito si richiamano gli articoli del codice penale che definiscono rispettivamente la figura di "pubblico ufficiale" e di "persona incaricata di pubblico servizio".

Art. 357 c.p. – Nozione del pubblico ufficiale

"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

Art. 358 c.p. – Nozione di persona incaricata di pubblico servizio

"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, presentano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima,

e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

9A.1 Reati Presupposto

Art. 24 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

L'Art. 24 del D.Lgs. 231/2001 comprende i seguenti reati previsti dal codice penale:

- Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato – Presupposto del reato in esame è l'avvenuta erogazione da parte di un Ente Pubblico in favore di un soggetto attivo di una somma per la realizzazione di opere di interesse pubblico. Ai sensi dell'art. 316 bis c.p. risponde a tale reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a dette attività.
- Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato – Presupposto del reato è che l'erogazione pubblica sia conseguita a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa ovvero per l'omissione di informazioni dovute. La Società sarà chiamata a rispondere in sede penale ove la condotta illecita sia stata posta in essere dai suoi funzionari, in tal modo assicurando all'istituto un finanziamento al quale non avrebbe diritto.
- Art. 640 c.p. – Truffa – Si verificano gli estremi di tale reato quando un soggetto, inducendo taluno in errore con artifici o raggiri, procuri a sé o a terzi un ingiusto profitto con danno altrui. La truffa è aggravata quando è commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.
- Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Presupposto del reato è che la truffa riguardi l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni concesse da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Si rinvia a quanto osservato nei casi previsti agli artt. 316-ter e 640 del c.p.. Si pensi, ad esempio, a truffe perpetuate ai danni di società pubbliche eroganti finanziamenti ovvero contributi su finanziamenti attraverso dichiarazioni mendaci o altre condotte fraudolente.
- Art. 640 ter c.p. – Frode informatica – La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico, fenomeno che si verifica ogniqualvolta si

attui un'interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione di dati al fine di ottenere, come conseguenza della alterazione del risultato della elaborazione, uno spostamento patrimoniale ingiustificato o un ingiusto profitto con l'altrui danno. Quanto alla condotta essa consiste in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando in tal modo a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è aggravato se commesso ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Art. 25 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti reati disciplinati dal codice penale:

- Art. 317 c.p. – Concussione – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione – Commette tale reato il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Di tale illecito rispondono sia il corruttore sia il pubblico ufficiale corrotto.
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – Il reato si configura nel momento in cui il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
- Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti – Aumento della pena se il reato ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la Pubblica Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.
- Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari – Si caratterizza rispetto a quelli precedenti sotto il profilo del dolo specifico. Risponderà del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe recargli un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice incaricato del processo al fine di conseguire un risultato favorevole.
- Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità – Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

- promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. È punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità.
- Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – Le disposizioni relative alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, così come quelle inerenti alla corruzione per un atto d'ufficio (in tal caso solo se il soggetto riveste la qualifica di pubblico impiegato).
 - Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione – Tale reato può riguardare un atto d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato, inoltre, può riguardare un atto contrario ai doveri d'ufficio: in tal caso ne risponde chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a omettere o a ritardare un atto d'ufficio o del servizio, sempre che l'offerta o la promessa non sia accettata.
 - Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – Tale articolo estende i menzionati reati anche a tutti i membri di organi della Comunità Europea, nonché ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Si ricorda che il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che, in quest'ultimo caso, il pubblico ufficiale si giova dello stato di paura o timore nel soggetto passivo atto a viziare o elidere la volontà; nell'ipotesi di corruzione, invece, privato e pubblico agente operano su un piano di sostanziale parità, concludendo un vero e proprio accordo. Relativamente alla distinzione tra il reato di concussione e il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, si evidenzia che il fatto costitutivo di questa seconda fattispecie è rappresentato dalla coartazione della volontà del privato realizzata attraverso l'"induzione" dello stesso e non attraverso la "costrizione" tipica del reato di concussione. In particolare, l'illecito dell'induzione indebita a dare o promettere utilità si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio prospetta al soggetto privato un male ingiusto, in modo univoco anche meramente implicito, inducendolo, per effetto di un'attività persuasiva e di suggestione tacita, a dare o promettere utilità, a lui o a un terzo, al fine di evitare un male peggiore. La costrizione implica, invece, attraverso una maggiore pressione psichica, la prospettazione di un male ingiusto alla vittima che rimane, tuttavia, libera di scegliere se subire il male minacciato ovvero soddisfare l'illecita richiesta.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 800 quote (da 10.300 Euro a 1.239.200 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001 ((a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi), per un periodo da tre mesi a due anni.

9A.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori":

omissis

9A.3 principi Generali di Comportamento

- *omissis*

9A.4 Procedure Specifiche

- *omissis*

■ Parte Speciale B – Reati Societari

La presente Parte Speciale "B" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati Societari. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – ter del Decreto.

9B.1 Reati Presupposto

L'art. 3 del D.Lgs. 61/2002 ha introdotto l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che per i reati previsti, prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, con l'esclusione delle sanzioni interdittive.

All'interno di tale fattispecie si possono prevedere i seguenti articoli del codice civile:

- Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La pena prevista in tali casi si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
- Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità – La fattispecie in esame costituisce una circostanza attenuante nella commissione del reato di false comunicazione sociali di cui all'articolo 2621 del c.c., nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti in esso previsti, siano di lieve entità, in considerazione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate – Si tratta di un reato di pericolo concreto che si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni sociali previste dalla legge per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Alle società di cui sopra sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

- Art. 2625 c.c. – Impedito controllo – Il reato viene commesso dagli amministratori che, occultando i documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
- Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti – La fattispecie in esame sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
- Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – Il reato in esame consiste nella sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.
- Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali – Si mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Benché non vi sia un divieto assoluto in merito alle operazioni di buy back, la normativa vigente lascia trasparire la diffidenza del legislatore in merito a tali pratiche.
- Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori – Il reato si configura qualora i creditori societari subiscano un danno risultante dalla riduzione del capitale societario, dalla fusione con altre società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge (reato di evento) e cagionando danno ai creditori.
- Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi – Il reato si configura quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391 c.c. ossia quando uno dei soggetti di cui prima ha in una determinata operazione, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, non ne dà debita comunicazione agli altri amministratori e non si astiene dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa, arrecando danno alla Società o a terzi.

- Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale – Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – Il reato può essere commesso dai liquidatori della Società che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.
- Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati – Viene punito chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori o ai soggetti sottoposti alla loro direzione e vigilanza inducendoli a compiere o a omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società di appartenenza.
- Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea – Il reato si attua qualora con atti simulati o con frode si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale reato può essere commesso da chiunque ("reato comune") e, quindi, anche da soggetti esterni alla Società.
- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio – Il reato si realizza attraverso la diffusione di notizie false o attraverso la realizzazione di operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.
- Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – Tale reato può essere commesso dagli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro).

9B.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori":

omissis

9B.3 Principi Generali di Comportamento

- *omissis*

9B.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale C – Reati Transnazionali

La presente Parte Speciale "C" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati transnazionali. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'art. 10 della L. 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 Maggio 2001".

9C.1 Reati Presupposto

Si considera reato transnazionale un reato che coinvolga un gruppo criminale organizzato e sia commesso in più di uno Stato:

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della L. 146/2006 annovera le fattispecie di reato di seguito indicate.

Reati associativi

- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
- Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.
- Art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.
- Art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Reati concernenti il traffico di immigrati:

- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Reato commesso dal soggetto che, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Reati di intralcio alla giustizia:

- Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
- Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale – Reato commesso dal soggetto che, a seguito del verificarsi di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive (ad eccezione dei reati di intralcio alla giustizia, per i quali è prevista la sola sanzione pecuniaria) che vanno da tre mesi a due anni.

9C.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9C.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9C.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale D – Reati di Riciclaggio e di Autoriciclaggio

La presente Parte Speciale "D" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e di autoriciclaggio. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 octies del Decreto.

9D.1 Reati Presupposto

Art. 25 octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

L'art. 67 del D.Lgs. 231/2007, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE

che ne reca misure di esecuzione”, ha introdotto l’art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 648 c.p. – Ricettazione – Il reato si configura quando il soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio – Il reato si configura quando il soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa;
- Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Il reato si configura quando il soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014, “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”, ha introdotto, all’art. 25 octies del Decreto, la fattispecie illecita di autoriciclaggio disciplinata dall’art. 648 ter.1 c.p. e di seguito illustrata.

- Art. 648 ter.1 c.p. – Reato di autoriciclaggio – Tale articolo prevede che sia punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il primo comma dell’art. 648 ter.1 del Codice Penale prevede che la persona fisica che commette un reato di autoriciclaggio sia punita con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da Euro 5.000 a Euro 25.000.

Al secondo comma del medesimo articolo è indicato che si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 2.500 a Euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Al terzo comma dell’art. 648 ter.1 del Codice Penale, inoltre, è specificato come trovino comunque applicazione le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

L'articolo in analisi prosegue indicando che:

- fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
- si applica l'ultimo comma dell'articolo 648, di seguito riportato: "... Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando (648 bis) l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile (85) o non è punibile (46, 379, 649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto."

In caso di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 200 a 1.000 quote (da 51.600 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

9D.2 Esposizione al Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

■ Parte Speciale E – Delitti di Criminalità Informatica

La presente Parte Speciale "E" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito

dei dati. I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 24 – bis del Decreto.

9E.1 Reati Presupposto

Art. 24 bis – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 7 della L. 48/2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha introdotto l'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 491 bis c.p. – Falsità in documenti informatici – Reato di contraffazione ovvero di alterazione di documenti informatici pubblici o privati;
- Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema automatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto non autorizzato si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;
- Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati, o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici;
- Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico od intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe;

- Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – Il reato si configura qualora un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – Il reato si configura quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – Il reato si configura se un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – Il reato si configura se il fatto di cui all'art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica – Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 25.800 Euro a 774.500 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da tre mesi a due anni.

9E.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella “Mappatura dei rischi degli Amministratori”.

omissis

9E.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9E.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale F – Delitti di Criminalità Organizzata

La presente Parte Speciale “F” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Dirigenti, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei delitti di criminalità organizzata.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’articolo 24 – ter del Decreto.

9F.1 Reati Presupposto

Art. 24 ter – Delitti di criminalità organizzata

L’art. 2, comma 29, della L. 94/2009, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ha introdotto l’art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001: “Delitti di criminalità organizzata”, che richiama i seguenti articoli del codice penale:

- Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere – Associazione realizzata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti;
- Art. 416 bis c.p. – Associazione di tipo mafioso – Associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali;
- Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso – Ottenimento, in occasione di consultazioni elettorali, della promessa di procurare voti per sé o per altri con il metodo mafioso in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità;
- Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione – Sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione;
- Art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – Associazione realizzata da tre o più persone al fine di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare,

trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope;

- Art. 407 c.p.p. – Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 300 a 1000 quote (da 77.000 Euro a 1.549.000 Euro) e sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, per un periodo da uno a due anni.

9F.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9F.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9F.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale G – Induzione a non Rendere Dichiarazioni o a Rendere Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

La presente Parte Speciale "G" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori, dai Responsabili di funzione e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 – decies del Decreto.

9G.1 Reati Presupposto

Art. 25 decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La L. 116/2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'art. 4 prevede l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25 novies:

- Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – Reato commesso dal soggetto che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti l'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (da 129.000 Euro a 775.000 Euro).

9G.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9G.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9G.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale H – Reati in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente Parte Speciale "H" intende disciplinare i comportamenti e le azioni al cui rispetto sono tenuti gli Amministratori, i Responsabili di Funzione, i dipendenti e più specificatamente tutte le figure aziendali coinvolte nelle attività di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento ("destinatari").

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall'articolo 25 septies del Decreto.

9H.1 Reati Presupposto

Art. 25 septies – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono disciplinati all'art. 25 septies del D.Lgs. n. 231/2001, che, in seguito alla modifica introdotta dall'art. 300 del D.Lgs. n. 81/2008, "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007", comprende le seguenti fattispecie di reato previste dal codice penale:

- Art. 589 c.p. – Omicidio colposo:
 - commesso con violazione delle disposizioni di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008 – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in caso di omessa valutazione dei rischi, mancata o parziale formalizzazione o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ovvero mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla sicurezza.
- Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime:

- commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Reato che si configura qualora si cagioni per colpa una lesione personale, in violazione delle norme sulla sicurezza.

Con specifico riferimento alle lesioni personali, si evidenzia che le stesse si definiscono:

- gravi, se dal fatto deriva: una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissime, se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie (a partire da 10.000 Euro) e sanzioni interdittive non inferiori a tre mesi e fino ad un anno.

9H.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9H.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9H.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale I – Reati Ambientali

La presente Parte Speciale I intende disciplinare i comportamenti e le azioni al cui rispetto sono tenuti gli Amministratori, i Responsabili di Funzione, e i dipendenti (“destinatari”), al fine di prevenire il potenziale rischio di commissione dei reati ambientali.

I reati presupposto contenuti nella presente Parte Speciale sono disciplinati dall’art. 25 undecies del Decreto introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

La presente Parte Speciale I è stata redatta sulla base dell’attività svolta dalla Società, la quale si occupa di trade di impianti oltre che di consulenza e assistenza ed opera altresì nel campo dell’intermediazione.

Per la rilevanza e l’estensione delle attività svolte dalla Società, l’introduzione dei reati ambientali nell’ambito di applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 non è particolarmente rilevante, in quanto pressoché l’intera attività tipica della Società non è interessata da un potenziale rischio di commissione di detti reati, trattandosi di attività d’ufficio.

Pertanto verranno enunciati nel Modello esclusivamente le tipologie di reato che rilevano per la Società.

9.1 Reati Presupposto

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 e 2 D.Lgs. 152 del 2006).

Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 in tema di gestione non autorizzata di rifiuti ex art. 256 del TUA assumono rilievo tutte le attività di “gestione” di rifiuti enumerate dalla norma: pertanto tale attività ha riferimento alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione, effettuate in assenza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo TUA.

La natura pericolosa dei rifiuti oggetto delle attività di illecita gestione influisce sul trattamento sanzionatorio che è evidentemente più severo in questi specifici casi.

Si tratta di un reato comune in quanto la condotta può essere realizzata da “chiunque”.

La giurisprudenza della Cassazione penale (da ultimo Cass. Pen. III, 21 febbraio 2011 n. 6256 – ud. 2 febbraio 2011) ritiene che tale reato sia un reato formale di pericolo

presunto per la configurabilità del quale sia sufficiente lo svolgimento di una delle attività soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni non essendo, invece, richiesto che la condotta sia idonea a configurare una situazione di concreto pregiudizio per il bene giuridico protetto.

Un'altra recente pronuncia della Cassazione penale (Cfr. Cass. Pen. III, 15 giugno 2011, n. 23971) ha precisato che il reato di cui al comma 1 dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 non è un reato proprio, bensì comune, non dovendo necessariamente essere integrato da soggetti esercenti professionalmente l'attività di gestione dei rifiuti.

L'art. 25 undecies comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 prevede, per la violazione delle norme di cui ai commi 1 lettera a) e 6 primo periodo dell'art. 256, l'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; mentre, nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5 è prevista la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In considerazione dell'attività svolta, la Società è potenzialmente esposta al rischio di commissione di tale reato.

9.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale L – Reati contro la Personalità Individuale

La presente Parte Speciale “L” intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti (“destinatari”) al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro la personalità individuale.

9L.1 Reati Presupposto

Il 18 ottobre 2016 è stato introdotto il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” nel novero delle fattispecie previste dal D.Lgs. 231/01.

Il delitto de quo è stato inserito nell’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 tra i delitti contro la personalità individuale. L’illecito dell’ente è punibile con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote, ma soprattutto con le sanzioni interdittive ex art. 9 comma 2 per una durata non inferiore ad un anno.

Nello specifico, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell’art 321 c.p.p. (ossia “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati...”), “il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l’interruzione dell’attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale”, così come disposto dal primo comma dell’art. 603-bis del codice penale.

L’articolo prevede inoltre, al secondo comma, che con lo stesso “decreto con cui si dispone il controllo giudiziario dell’azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari...” e, prosegue al terzo comma, stabilendo che “l’amministratore giudiziario affianca l’imprenditore nella gestione dell’azienda e autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale. Al fine di impedire che si verificano situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l’amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell’avvio del procedimento per i reati previsti dall’articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore”.

Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

9L.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9L.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

9L.4 Procedure Specifiche

omissis

■ Parte Speciale M – Reati di Falsità in Monete, in Carte di Pubblico Credito, in Valori di Bollo e in Strumenti o Segni di Riconoscimento e contro l'Industria e il Commercio

La presente Parte Speciale "M" intende disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Amministratori e dai dipendenti ("destinatari") al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio e reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento previsti dall'art. 25bis e 25bis-1 del d.lgs. 231/01 introdotti dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99.

9M.1 Reati Presupposto

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – "Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito ") , commette il delitto chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito altresì chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio – Commette il reato chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è aumentata

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – Risponde del reato chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per la Società sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 quote (da 60.000 Euro a 300.000 Euro).

9M.2 Processi a Rischio

L'identificazione dei rischi di commissione dei reati presupposto è stata effettuata attraverso l'analisi della documentazione societaria nonché attraverso le interviste con gli Amministratori.

I risultati del risk assessment sono sintetizzati nella seguente tabella "Mappatura dei rischi degli Amministratori".

omissis

9M.3 Principi Generali di Comportamento

omissis

■ 10.1 Nota Metodologica

omissis

■ 10.2 Poteri e Deleghe

omissis